

Decreto Fiscale 38/2026 – Le misure fiscali d'interesse per il settore

31 Marzo 2026



Ammissione all'*Iperammortamento* anche per gli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell'UE, con efficacia già dal 1° gennaio 2026, e credito d'imposta pari al 35% di quello richiesto ai fini della "Transizione 5.0" per gli investimenti effettuati entro fine 2025 per le imprese che non erano riuscite ad ottenere il beneficio per l'esaurimento dei fondi disponibili.

Queste le principali misure fiscali d'interesse contenute nel **decreto legge 27 marzo 2026, n.38** – cd. *Decreto Fiscale*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed in vigore dal 28 marzo scorso. Il Provvedimento è in attesa di iniziare l'iter parlamentare di conversione in legge.

Novità ai fini dell'Iperammortamento (art.7)

Il D.L. 38/2026 stabilisce, con efficacia **dal 1° gennaio 2026**, l'**eliminazione** del **requisito** della **necessaria produzione in UE o nello spazio economico europeo (SEE) dei beni** strumentali nuovi, oggetto degli investimenti **agevolabili** con il beneficio fiscale dell'*Iperammortamento*.

Si tratta dell'incentivo fiscale introdotto dalla legge di Bilancio 2026 ed **applicabile dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028** (cfr. art.1, co.427-436 della legge 199/2025).

A seguito di questa modifica, quindi, gli **investimenti possono consistere** in:

- **beni materiali e immateriali nuovi, prodotti nell'UE** (o in Paesi SEE) **ovvero in Paesi situati al di fuori dell'UE, inclusi negli allegati IV e V della medesima legge 199/2025**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l'incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale;

- **beni strumentali volti all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo** (per questi ultimi beni, la clausola "made in UE" dovrebbe essere rimasta in vigore, anche se su questo punto si rimane in attesa di chiarimenti in sede di conversione in legge).

L'**eliminazione** della **clausola** che **limitava** il **beneficio** ai **sol**i acquisti di **beni prodotti in UE** o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo era stata già annunciata con il **comunicato stampa del 12 marzo scorso**, di cui l'ANCE aveva dato notizia, con il quale il MEF aveva annunciato l'imminente emanazione di un Provvedimento con tale disposizione "correttiva" della disciplina.

Si ricorda che l'agevolazione fiscale consiste in una **maggiorazione** delle **quote di ammortamento**

e dei canoni di locazione finanziaria **deducibili dall'IRPEF/IRES**, differenziata a seconda dell'ammontare dell'investimento effettuato:

- 180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- 100% per investimenti da 2,5 mln di euro fino a 10 mln di euro;
- 50% per investimenti da 10 mln di euro fino a 20 mln di euro.

Rispetto al credito d'imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell'impresa medesima.

Sul tema si ricorda, altresì, che **si è ancora in attesa delle modalità attuative dell'incentivo fiscale**, riguardanti anche la procedura di accesso allo stesso (che prevede l'invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati), stabilite con **Decreto del Mimit, di concerto con il MEF**.

Credito d'imposta Transizione 5.0 (art.8)

Al riguardo, l'art. 8 del D.L. Fiscale riconosce un **credito d'imposta, pari al 35%** di quello **richiesto ai fini dell'incentivo fiscale Transizione 5.0**, in favore delle **imprese** che **hanno inviato**, dal 7 al 27 novembre 2025, le **comunicazioni di prenotazione del beneficio** e che hanno ricevuto il **via libera del GSE** circa la correttezza di tale documentazione per quel che riguarda la rispondenza dell'investimento ai requisiti di ammissibilità all'agevolazione fiscale (*cfr.* anche art.38 del D.L. 19/2024, conv. legge 56/2024).

Più nel dettaglio, il credito d'imposta viene calcolato sull'ammontare del credito d'imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione degli investimenti agevolati.

Si tratta, in sostanza, del **riconoscimento del credito d'imposta** in favore delle **imprese** che, pur avendo effettuato **investimenti** agevolabili ai fini della **Transizione 5.0** entro il **31 dicembre 2025**, **non erano riuscite ad ottenere il credito d'imposta a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili** (*cfr.* D.M. 6 novembre 2025, ed art.1 del D.L. 175/2025, conv. legge 4/2026).

Ciò viene attuato con un **ulteriore stanziamento**, nel medesimo D.L. Fiscale (art.8, co.4), **pari a 537 milioni di euro per l'anno 2026**, che viene **recuperato dal Fondo di 1,3 mld di euro della legge di Bilancio 2026** sempre per il 2026 (art.1, co.770, legge 199/2025), stanziato a copertura delle misure in favore delle imprese.

Inoltre, viene previsto che entro il 30 aprile 2026 il GSE deve comunicare ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile, informandone prima l'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24, decorsi 5 giorni dal via libera sull'utilizzabilità del credito da parte del GSE.

Come per l'utilizzo del credito d'imposta Transizione 5.0 secondo le regole generali, anche la misura del credito pari al 35% riconosciuta dal D.L. Fiscale non è soggetta:

- al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro)
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro)

- al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.

Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.

Sul tema, si ricorda che, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta Transizione 5.0 (oggi sostituito dall'*Iperammortamento* per il triennio 2026-2028) è stato riconosciuto nella misura seguente:



Per il resto, rimangono ferme le ulteriori modalità attuative del beneficio, già delineate nel D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024.

Modifiche al regime dei dividendi e del regime PEX (art.11)

L'art.11 del D.L. Fiscale **cancella le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026** (legge 199/2025) **al regime di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali** (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.), e delle **plusvalenze da cessione di partecipazioni**, sia nell'ipotesi in cui il percettore sia un imprenditore individuale sia nel caso in cui si tratti di società o enti residenti soggetti.

In sostanza, viene ripristinata la previgente disciplina, già in vigore fino al 31 dicembre 2025, che viene ora confermata anche a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In particolare:

- per le società di persone (s.n.c., s.a.s.) e per gli imprenditori individuali i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazioni continuano ad essere esenti per un importo pari al 41,86 % del loro ammontare (sono, quindi, tassati ai fini IRPEF solo sul 58,14% del loro ammontare - *cfr.* artt. 58 e 59 del TUIR);
- per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.) e gli enti soggetti IRES i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazioni continuano ad essere esenti per un importo pari al 95% del loro ammontare (sono tassati ai fini IRES solo per il 5% del loro ammontare - *cfr.* artt. 87 e 89, co.2, del TUIR).

Allegati

[DL_27_marzo_2026_n_38](#)

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche

Fiscali

Tel. 06 84567.291/256

E-Mail:

politichefiscali@ance.it